

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Amedeo Citarella, dal Dr. Giulio Maisano, Componenti; dal Dr. Carlo Purificato e dal Dr. Mauro Cicchelli, Componenti aggiunti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(254) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANGELO DEODATI (Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa), FRANCESCO ZADOTTI (Presidente del Collegio Sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa) E DELLA SOCIETÀ TERNANA CALCIO Spa (nota n. 3687/360pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale con provvedimento del 13.12.2010 ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Angelo Deodati, Presidente e Legale rappresentante della Società Ternana Calcio Spa, il Sig. Francesco Zadotti, Presidente del Collegio sindacale e soggetto responsabile del controllo contabile della Società Ternana Calcio Spa e la Società Ternana Calcio Spa, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Angelo Deodati, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
- Il Sig. Francesco Zadotti, della violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1 del CGS per aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione datata 14.10.2010 depositata il 15.10.2010, attestante circostanze e dati contabili non veridici;
- la Società Ternana Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante e al Presidente del Collegio Sindacale.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Angelo Deodati e Francesco Zadotti, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Angelo Deodati e Francesco Zadotti, tramite il loro legale, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Angelo Deodati la sanzione della

inibizione per mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Francesco Zadotti la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue per la Società Ternana Calcio Spa.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per la Società deferita la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00); è comparso altresì il difensore della deferita, il quale, opponendosi alle richieste della Procura e sottolineando la recente modifica della compagine societaria, ha preliminarmente richiesto la riunione del presente procedimento con altro, sempre nei confronti della stessa Società, di cui lo stesso dà notizia e ha comunque concluso con la richiesta di proscioglimento e, in subordine, per la commutazione della penalizzazione in una sanzione pecuniaria.

La Commissione, in merito alla richiesta preliminare della difesa, al cui accoglimento la Procura federale si era opposta, ha pronunciato subitanea ordinanza di rigetto.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto.

Risulta infatti provato - dalle dichiarazioni Covisoc e dalla documentazione in atti - che la Soc. Ternana Calcio spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, effettivamente non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. 117/A del 25.5.10 e, in particolare, il suo Presidente, Sig. Deodati, non ha documentato, entro il termine del 18.10.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef che, anzi, nonostante la mendace dichiarazione del 14.10.10, sottoscritta insieme al Presidente del Collegio sindacale Zadotti, è avvenuto in realtà solo il 27.10.10, cioè con alcuni giorni di ritardo rispetto al termine ultimo – perentorio – previsto dalle norme federali.

Da tutto quanto su esposto deriva l'affermazione di responsabilità della deferita per responsabilità diretta del cattivo operato dei suoi citati dirigenti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Angelo Deodati la inibizione per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);

▪ al Sig. Francesco Zadotti la inibizione per mesi 4 (quattro).

Delibera di infliggere alla Società Ternana Calcio Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) di ammenda.

(251) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa (nota n. 3664/366pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

(252) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO AIELLO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa), E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa (nota n. 3653/365pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Il Procuratore Federale con distinti provvedimenti del 13.12.2010 ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Aiello, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società FC Catanzaro Spa, e quest'ultima Società, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Antonio Aiello, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della Società FC Catanzaro Spa per le mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale e della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società FC Catanzaro Spa, per entrambi i procedimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

Preliminarmente questa Commissione dispone la riunione dei suddetti procedimenti per ragioni di connessione soggettiva.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Aiello, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Aiello, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Antonio Aiello la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 8 (otto);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto".

Il Procedimento prosegue per la Società FC Catanzaro Spa.

Alla riunione odierna la Procura federale ha chiesto irrogarsi per la Società deferita la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

Le circostanze ascritte al Signor Aiello e per cui viene contestata la responsabilità diretta della Società FC Catanzaro Spa, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale, considerato anche che trattasi di due distinte violazioni, ciascuna delle quali è sanzionabile in base alle norme richiamate nell'atto di deferimento, con la penalizzazione di un punto in classifica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto) al Sig. Antonio Aiello.

Accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina alla Società FC Catanzaro Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(253) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ SS CAVESE 1919 Srl (nota n. 3695/361pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Con nota del 13.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Accarino Adolfo, all'epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl e la Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere:

il primo, della violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Cavese 1919 Srl delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale;

la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante p.t.

Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire le memoria difensive in atti.

Alla riunione del 4.1.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di mesi 6 (sei) per Accarino Adolfo;
- punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società SS Cavese 1919 Srl.

I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento.

Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal CU N° 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura federale, a seguito di certificazione pervenutale dalla competente Lega, che la Società SS Cavese 1919 Srl non aveva integralmente sanato, entro il termine del 15.9.2010, "*le posizioni stipendiali*" riferite ai mesi di maggio e giugno 2010 dei calciatori Di Stani Filippo, Maiorano Stefano, Pozza Stefano, Russo Francesco, Santarelli Giorgio e Scartozzi Daniele.

Premetteva, la Lega, che per i suddetti calciatori erano pervenuti bonifici effettuati dalla società sul conto dedicato; che i calciatori avevano fatto pervenire nella stagione 2009/2010 un ulteriore contratto economico di importo maggiorato per il quale risultava inoltrata richiesta di indagine alla Procura federale; che la Società aveva proposto reclamo davanti alla Commissione Tesseramenti avverso la validità del secondo contratto; che i calciatori Russo, Scartozzi e Santarelli avevano a suo tempo dichiarato di trattenere l'importo trasmesso dalla Società per le mensilità di febbraio, marzo e aprile 2010 quale acconto sul maggior stipendio da ricevere; che i bonifici eseguiti dalla Società erano stati effettuati con riferimento al primo contratto e che i ricorsi davanti alla Commissione Tesseramenti erano tuttora pendenti, ad eccezione di quello avverso il contratto riferito al calciatore Pozza Stefano, già respinto.

In definitiva, secondo l'impianto accusatorio della Procura, la Società aveva parzialmente adempiuto a quanto previsto dai contratti depositati dai calciatori nel corso della stagione 2009/2010, dalla stessa impugnati davanti alla competente Commissione Tesseramenti.

Con riferimento alla posizione del calciatore Pozza Stefano, gli incolpati, pur dopo la pronuncia loro sfavorevole della C.T., hanno documentato l'intervenuta transazione alla data del 9.9.2010, come da liberatoria in atti, in pari data inoltrata alla competente Lega (v. all. 7 memoria difensiva).

Quanto alla posizione degli altri calciatori, gli incolpati, dedotta la pendenza dei reclami avverso le decisioni di rigetto della Commissione Tesseramenti in ordine alla asserita invalidità dei contratti successivamente depositati dai calciatori, hanno eccepito la mancanza di qualunque loro obbligo in attesa della relativa pronuncia, sia perché, a loro dire, le decisioni della Commissione Tesseramenti sarebbero immediatamente esecutive ai soli effetti del tesseramento; sia per la riserva contenuta nel C.U. N° 117/A che esonererebbe dal pagamento nel caso di "*documentata pendenza di lite non temeraria*".

Le eccezioni sono infondate.

Nella fattispecie di che trattasi, invero, non si discute della efficacia delle decisioni della Commissione Tesseramenti, bensì dei contratti regolanti i rapporti di natura economica tra la Società ed i suoi tesserati per la stagione sportiva 2009/2010.

Ebbene, alla data del 15.9.2010, i contratti regolanti i rapporti tra la SS Cavese 1919 Srl e i calciatori menzionati, erano quelli depositati dagli stessi calciatori, alla cui stregua, con nota del 25.10.2010, la Lega certificava alla Co.Vi.So.C. “*che non si ritengono integralmente sanate le posizioni stipendiali dei citati calciatori*”.

Salvo i pronunciamenti degli Organi competenti in ordine alla loro asserita invalidità, pertanto, la Società era tenuta ad ottemperare a quanto in essi previsto e a darne comunicazione alla Lega di competenza entro il 15.9.2010.

A tanto avendo provveduto solo per il calciatore Pozza Stefano, ed escludendo la posizione riferita al calciatore Santarelli Giorgio, nei cui confronti la Commissione Tesseramenti aveva rigettato la richiesta di esecutività del contratto datato 10.3.2010, permane l'inadempimento riferito agli altri tesserati indicati nella richiamata certificazione della Lega.

La natura assorbente di tale rilievo rende superfluo l'esame della eccezione riferita all'asserito esonero dal pagamento per il caso di “*documentata pendenza di lite non temeraria*” rinveniente dal richiamato CU N°.117/A del 25.5.2010.

Ad ogni buon conto, è opportuno precisare che richiamato CU non contiene alcun esonero in proposito.

Sia perché la riserva prevista si riferisce alle ipotesi di cui al Titolo I, paragrafo IV), lettera A), punto 1 (certificazione alla Co.Vi.So.C. da parte delle Leghe, entro il 30 giugno 2010, di avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti sino ad aprile 2010) e non alle ipotesi previste dal successivo punto 2 (invio alle leghe competenti da parte della Società, entro il termine del 15.9.2010, della “*documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2010*”), la cui violazione è stata contestata agli odierni incolpati.

Sia perché, pur nella ipotesi di cui al cit. punto 1), si tratta di adempimento a cura della competente Lega nei confronti della Co.Vi.So.C., non già di esimente autonomamente invocabile dalle Società interessate.

Della violazione ascritta al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società.

Ritenuto che la chiara lettera delle disposizioni previste dal CU N°. 117/2010 in punto sanzioni impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- mesi 6 (sei) di inibizione a carico di Accarino Adolfo;
- penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, a carico della Società SS Cavese 1919 Srl.

(249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO FERRARI (Presidente della Società AC Rodengo Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AC RODENGO CALCIO Srl (nota n. 3621/364pf10-11/Sp/blp del 10.12.2010).

Il deferimento

Il Procuratore Federale con provvedimento del 10.12.2010 ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Alessandro Ferrari, Presidente e Legale rappresentante della Società AC Rodengo Saiano Srl, e la Società AC Rodengo Saiano Srl, per rispondere, rispettivamente:

- Il Sig. Alessandro Ferrari, della violazione di cui all'art. 10, comma 3 del CGS in relazione al CU N°. 117/A del 25.05.2010, Titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2), per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società AC Rodengo Saiano Srl, della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Alessandro Ferrari, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Alessandro Ferrari, tramite il proprio legale, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS, (“pena base per il Sig. Alessandro Ferrari la sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a mesi 4 (quattro);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il procedimento prosegue per la Società Rodengo Saiano Srl.

Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi per la Società Rodengo Saiano la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nell'attuale stagione sportiva; il difensore della suddetta Società ha chiesto il proscioglimento o in subordine la commutazione della penalizzazione in una sanzione di natura pecuniaria.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di

questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti che hanno dichiarato in data 15/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti in questione.

Da questo punto di vista, il contegno dei deferiti è sicuramente apprezzabile, sebbene non rilevi ai fini della determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura federale, ritenute congrue e conformi alle disposizioni vigenti, limitandosi a confermare meramente situazioni di inadempienza già intervenute.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) al Sig. Alessandro Ferrari.

Infligge alla AC Rodengo Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(250) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FAILLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), MARCO LAZZERINI (Vice Presidente e Legale rappresentante della Società AC Sangiovese 1927 Srl), E DELLA SOCIETÀ AC SANGIOVESE 1927 Srl (nota n. 3681/363pf10-11/Sp/blp del 13.12.2010).

Con atto del 13.12.2010, la Procura federale ha deferito il Sig. Failli Andrea, Presidente e Legale rappresentante della AC Sangiovese 1927 Srl e il Sig. Lazzerini Marco, Vice Presidente e Legale rappresentante della AC Sangiovese 1927 Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo IV), lett. A), punto 2) del CU 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato, entro i termini stabiliti dalla normativa federale, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti delle mensilità di maggio e giugno 2010; e la AC Sangiovese 1927 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS per le condotte ascritte ai propri Legali rappresentanti.

Alla riunione odierna, la Procura federale ha concluso chiedendo per la Società la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e per i Sigg.ri Failli Andrea e Lazzerini Marco l'inibizione mesi 6 (sei) ciascuno, ai sensi delle vigenti disposizioni.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La natura perentoria del termine imposto per l'assolvimento dell'onere, desumibile pacificamente dalla lettera della norma e dalla consolidata univocità delle pronunce di questa Commissione in tal senso, consente di ritenere accertato l'illecito peraltro ammesso dai deferiti, che hanno dichiarato in data 18/10/2010 di non avere effettuato tutti i versamenti in questione.

Le sanzioni richieste dalla Procura federale sono da ritenere congrue e conformi alle disposizioni vigenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge alla AC Sangiovese 1927 Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed ai Signori Failli Andrea e Lazzerini Marco l'inibizione per mesi 6 (sei) ciascuno.

(248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota n. 3596/367pf10-11/Sp/blp del 9.12.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
vista l'istanza depositata dalla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl di rinvio della discussione;
stante la non opposizione della Procura federale;
dispone il rinvio della trattazione del suddetto procedimento alla data del 13.1.2011, ore 11.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il 4 gennaio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete